

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 gennaio 2012

fra

- **l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento**, rappresentata dal Presidente **Roberto De LAURENTIS**, assistito dal Responsabile dell'Area Politiche del lavoro e Contrattazione **Ennio BORDATO**
- **le Segreterie Cgil, Cisl e Uil del Trentino**, rispettivamente nelle persone dei Sig.ri **Franco IANESELLI, Lorenzo POMINI ed Ermanno MONARI**

PREMESSO CHE


- l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede la proroga delle disposizioni in materia di tassazione agevolata e sgravio contributivo per l'anno 2012;
- le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei Contratti Collettivi di lavoro con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011 hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle legislazione in materia

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Per l'anno 2012 con il presente accordo valido per la provincia di Trento:

- le disposizioni di tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle Imprese e Datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;
- le disposizioni di tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicate da imprese e datori di lavoro aderenti all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi applicati dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e dagli enti e dalle società da essa promosse, partecipate o costituite;

sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



I Datori di lavoro pertanto applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda e – a titolo esemplificativo - relative a:

il trattamento economico per il lavoro straordinario e/o supplementare (anche erogato a questo titolo in forma forfetizzata), i compensi per l'utilizzo di clausole elastiche e/o flessibili nei rapporti a tempo parziale, il lavoro festivo o domenicale, il lavoro notturno, il compenso per l'attivazione dell'istituto della flessibilità, dei recuperi o compensazione dell'orario settimanale di lavoro e per l'attivazione del lavoro a turni e comunque le diverse voci retributive derivanti dalla medesima contrattazione che verranno attuate per favorire una efficiente organizzazione del lavoro ai fini della produttività aziendale, in quanto erogato nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

Le parti firmatarie, inoltre, intendono richiamare e recepire le disposizioni di tutti i Contratti Collettivi di secondo livello territoriali (provinciali) e, se presenti aziendali, preesistenti all'entrata in vigore delle norme richiamate in premessa e tuttora efficaci ed applicati nel sistema di rappresentanza dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, per istituti contrattuali analoghi a quelli sopra citati.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi, unità produttive, cantieri situati al di fuori della provincia di Trento.

La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione ai sensi del paragrafo 3.1, co. 1 e 2 della circolare n. 3/E del 14/2/2011 dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro.

I datori di lavoro informeranno i lavoratori dell'applicazione della presente intesa (sulla base della bozza di testo allegato al presente accordo) e, laddove presenti, ne informeranno la RSA/RSU.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, secondo i sistemi contrattuali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

**Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento**

Roberto DE LAURENTIS



Ennio BORDATO



CGIL CISL UIL del Trentino

Franco IANESELLI



Lorenzo POMINI



Ermanno MONARI





Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento



Ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Artigianato

In data 18 gennaio 2012 l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese e CGIL CISL UIL del Trentino hanno stipulato un accordo territoriale che consente l'applicazione, per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane trentine, della tassazione agevolata al 10% di parti della retribuzione collegate ad incrementi di produttività, come previsto dalla legislazione nazionale e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Tale beneficio si applica per il periodo di imposta 2012 a lavoratori dipendenti che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente 2011 non superiore a xxx €; può essere soggetto ad agevolazione un importo fino a xxx € lordi. Gli elementi della retribuzione che possono beneficiare della tassazione agevolata (10% al posto del 23%, 27% o 38%) sono quelli connessi a incrementi di produttività.

Nell'accordo sono indicati gli elementi retributivi - disciplinati dai Contratti Nazionali di lavoro e dai Contratti provinciali o aziendali - che possono essere assoggettati a tassazione agevolata.

In via esemplificativa:

- il trattamento economico per il lavoro straordinario e/o supplementare (anche erogato in forma forfetizzata), i compensi per l'utilizzo di clausole elastiche e/o flessibili nei rapporti a tempo parziale, il lavoro festivo o domenicale, il lavoro notturno, il compenso per l'istituto della flessibilità, dei recuperi o compensazione dell'orario settimanale di lavoro e per il lavoro a turni;
- le diverse voci retributive legate a miglioramenti di efficienza e produttività contenute nei contratti collettivi nazionali provinciali o aziendali.

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese e CGIL CISL UIL del Trentino sono a disposizione delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici dell'artigianato per ogni chiarimento che si rendesse necessario per la migliore applicazione di quanto convenuto.

**Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI e PICCOLE IMPRESE della
Provincia di Trento**

I Segretari Generali CGIL CISL UIL del Trentino

Roberto De LAURENTIS

Paolo BURLI Lorenzo POMINI Ermanno MONARI